

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00099 DEL 17 GIUGNO 2024

PROPOSTA N. 1213 DEL 3 GIUGNO 2024

**OGGETTO: Disciplinare in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Modifiche al Regolamento di organizzazione.**

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 13.48, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 16

Con l'assistenza tecnico-giuridica del Segretario generale vicario Ing. Vincenzo Ialongo

### ***L'Ufficio di presidenza***

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 36, 37 e 52;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche;

RITENUTO necessario, anche al fine di garantire uniformità di procedure nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale, di disciplinare i criteri e le modalità per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 presentate all'amministrazione nell'ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale;

RITENUTO di procedere all'approvazione del "Disciplinare in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000", predisposto dalla struttura competente, di cui all'Allegato A;

CONSIDERATO necessario procedere a modificare l'articolo 52 del Regolamento in tema di controlli, al fine di renderlo coerente con la intervenuta normativa e il Disciplinare;

RITENUTO pertanto di apportare le modifiche all'articolo 52 del Regolamento di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche,

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

## **Delibera**

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare il “Disciplinare in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di apportare al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche di cui all’allegato B;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale vicario e ai direttori dei servizi per ogni ulteriore e consequenziale adempimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

Copia

Disciplinare in materia dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000

**Art. 1**  
(*Oggetto*)

1. Il presente disciplinare norma, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo d.P.R., di seguito denominate dichiarazioni sostitutive, presentate all'amministrazione nell'ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale. Sono fatte salve le modalità di controllo disciplinate da specifiche disposizioni normative di settore.

**Art. 2**  
(*Soggetti competenti all'attivazione e gestione dei controlli*)

1. L'attivazione e la gestione dei controlli di cui all'articolo 3 sono, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del regolamento di organizzazione, di competenza del responsabile del procedimento che riceve le dichiarazioni sostitutive.

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente disciplinare, il responsabile del procedimento della struttura a cui sono prodotte le dichiarazioni sostitutive può essere, eventualmente, coadiuvato dai dipendenti assegnati alla medesima struttura o al servizio nel quale la stessa è incardinata. Nel caso di ricorso a dipendenti assegnati a strutture diverse del medesimo servizio, il direttore del servizio stesso provvede, sentiti i dirigenti delle strutture interessate, alla designazione dei dipendenti incaricati.

3. Il soggetto di cui al comma 1 e i dipendenti che coadiuvano lo stesso nell'effettuazione dei controlli sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 411 bis, commi 1 e 3, del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, al trattamento dei dati personali relativo ai procedimenti di rispettiva competenza.

**Art. 3**  
(*Tipologie di controlli*)

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive, presentate nell'ambito dei procedimenti di competenza delle singole strutture, possono essere effettuati:

- a) in maniera generalizzata, su tutti i soggetti dichiaranti in relazione a un determinato procedimento;

- b) a campione, determinato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4, su una percentuale di soggetti dichiaranti, in relazione ad un specifico procedimento;
- c) in maniera puntuale, su specifiche dichiarazioni sostitutive in seguito a segnalazioni scritte circostanziate e in ogni caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato dal soggetto dichiarante. Il ragionevole dubbio deve essere motivato rilevando, a titolo esemplificativo, la lacunosità, l'imprecisione, la contraddittorietà e l'inattendibilità dei dati dichiarati.

2. Il responsabile del procedimento sceglie fra il controllo in maniera generalizzata e quello a campione, tenuto conto della durata del procedimento, della tipologia delle dichiarazioni sostitutive, della complessità dei controlli e della rilevanza degli effetti del provvedimento conclusivo.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 150 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati vincitori, il controllo generalizzato è comunque eseguito sulle dichiarazioni sostitutive nel caso in cui le istanze prodotte siano complessivamente pari o inferiori a 10.

4. Non sono oggetto di ulteriori controlli le dichiarazioni sostitutive concernenti stati, qualità personali o fatti non passibili di cambiamento, già verificate in passato dalla struttura a cui sono state prodotte.

#### **Art. 4**

*(Controllo a campione. Criteri di determinazione)*

1. Il controllo è eseguito, per ciascuna tipologia di procedimento, su un campione pari almeno al 10 per cento dei soggetti dichiaranti. Il responsabile del procedimento, tenuto conto del rischio e dell'entità del beneficio, può aumentare la dimensione del campione.

2. La selezione del campione di cui al comma 1 avviene mediante sorteggio eseguito a cura del responsabile del procedimento di cui all'articolo 2, comma 1, in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o di suo delegato, scelto nell'ambito della struttura di supporto allo stesso. La procedura si svolge associando in ordine alfabetico a ciascun soggetto dichiarante un numero progressivo; ogni numero deve essere riportato in un apposito foglietto di uguali dimensioni e ripiegato in modo da non rendere distinguibile un foglietto da un altro. Sono sottoposte al controllo le dichiarazioni sostitutive rese da coloro i quali sono collocati nelle posizioni corrispondenti ai numeri estratti. Sono fatti salvi i casi in cui per la determinazione del campione siano utilizzate procedure automatizzate che garantiscano la selezione secondo criteri di casualità, trasparenza, imparzialità e tempestività.

4. Sono escluse dal sorteggio le dichiarazioni sostitutive già oggetto di controllo puntuale ai sensi dell'articolo 3.

5. Delle operazioni di selezione del campione di cui al comma 2 viene fatta menzione nel verbale di cui all'articolo 5, comma 5.

### **Art. 5**

#### *(Modalità per l'effettuazione dei controlli)*

1. Nel caso di dichiarazioni sostitutive concernenti stati, qualità personali e fatti che siano certificabili o attestabili da parte di amministrazioni o enti e gestori di pubblici servizi, il controllo è effettuato con le seguenti modalità:

- a) consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni o degli enti e dei gestori di pubblici servizi, nel caso sia stata sottoscritta apposita convenzione;
- b) richiesta trasmessa con strumenti telematici alle amministrazioni o agli enti e ai gestori di pubblici servizi di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi o dei registri degli stessi.

2. Nel caso di dichiarazioni sostitutive concernenti stati, qualità personali e fatti che non siano certificabili o attestabili da parte di amministrazioni o enti e gestori di pubblici servizi o siano detenuti da soggetti privati, il controllo deve essere effettuato con le modalità ritenute idonee al dato da accertare e delle modalità seguite viene fatta menzione nel verbale di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Il controllo può anche essere effettuato attraverso la consultazione dei portali istituzionali che contengono dati o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

4. Dalle operazioni di controllo effettuate possono scaturire i seguenti esiti concernenti i singoli dati oggetto di verifica:

- a) positivo nel caso in cui l'esito della verifica ha confermato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- b) non verificabile, in caso di impossibilità, non imputabile al soggetto dichiarante, a effettuare un controllo circa la veridicità, in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare la corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze degli archivi o dei registri da parte delle amministrazioni o enti e dei gestori di pubblici servizi in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisca o in caso di mancato riscontro, entro il termine di cui all'articolo 6, da parte delle amministrazioni o enti e dei gestori di pubblici servizi in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce;
- c) negativo nel caso in cui l'esito della verifica non ha confermato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

5. Delle operazioni di controllo effettuate è redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 2, comma 1, nonché da coloro che hanno

eventualmente coadiuvato lo stesso nell'effettuazione dei controlli. Il verbale è trasmesso al RPCT.

#### **Art. 6**

*(Termini per l'effettuazione dei controlli)*

**1.** Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni normative che dispongono termini diversi, i controlli devono concludersi entro la data di adozione del provvedimento finale del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di adozione dello stesso.

#### **Art. 7**

*(Irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio)*

**1.** Qualora si riscontrino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, che comunque non costituiscono falsità, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, che deve provvedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione sostitutiva entro il termine assegnato; in mancanza, l'interessato è escluso dalla procedura.

**2.** In caso di regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva resa, rimane salva la facoltà di effettuare i controlli di cui all'articolo 3.

#### **Art. 8**

*(Disposizioni finali)*

**1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa in materia.

## **Modifiche del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale**

1. Al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

**“Art. 52**  
**(Controlli)**

1. I criteri e le modalità per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 presentate all'amministrazione nell'ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale sono disciplinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 e dal disciplinare di cui al comma 1, idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 rese nel corso dei procedimenti di competenza.

3. L'omissione o il ritardo nella effettuazione dei controlli costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. Per i responsabili di cui al comma 2 la violazione è sia elemento di valutazione ai fini della performance individuale sia causa di responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.”.